

Nota interpretativa

Anche a seguito di alcune richieste di chiarimento pervenute alla Compagnia, con la presente nota vengono riepilogati ed illustrati i diritti patrimoniali spettanti, ai sensi di statuto, alle Azioni di Categoria A ed alle Azioni di Categoria B.

1. Il dividendo privilegiato

Secondo quanto previsto dall'articolo 27 dello statuto sociale, alle Azioni di Categoria A ed alle Azioni di Categoria B spetta anzitutto un *dividendo privilegiato* pari a:

- (i) Euro 6,5 per azione, per quanto concerne le Azioni di Categoria A, e
- (ii) Euro 0,036 per azione (in forza della misura della Parità Contabile delle Azioni di Categoria B quale indicata nell'articolo 6 dello statuto), per quanto concerne le Azioni di Categoria B.

Tale *dividendo privilegiato* viene distribuito a valere sull'utile dell'esercizio e solo su esso con *priorità* rispetto a qualunque distribuzione effettuata a beneficio delle azioni ordinarie, e viene distribuito alle Azioni di Categoria A con priorità rispetto alle Azioni di Categoria B.

Pertanto, una volta effettuate le deduzioni a riserva che fossero necessarie per legge, l'utile conseguito nell'esercizio verrà *in via prioritaria* distribuito prima alle Azioni di Categoria A, e poi alle Azioni di Categoria B, secondo gli importi sopra precisati, indipendentemente dalla deliberazione dell'assemblea in ordine alla distribuzione del residuo utile.

2. Il dividendo privilegiato nel caso di mancata di distribuzione nei due esercizi precedenti.

Secondo quanto previsto dall'articolo 27, ultimo comma, dello statuto sociale, qualora in uno o più esercizi non sia possibile, per incapienza dell'utile, soddisfare in tutto o in parte il *dividendo privilegiato* di cui al precedente punto 1., il *dividendo privilegiato* spettante alle Azioni di Categoria A ed alle Azioni di Categoria B nei due esercizi successivi si incrementa di un importo corrispondente a quello del complessivo dividendo privilegiato non soddisfatto nei due esercizi precedenti.

Pertanto, nel caso in cui un esercizio non evidenziasse, ad esempio, alcun utile, il *dividendo privilegiato* spettante alle azioni di risparmio diventerebbe nell'esercizio successivo pari a:

- (i) Euro 13 per azione, per quanto concerne le Azioni di Categoria A, e
- (ii) Euro 0,072 per azione, per quanto concerne le Azioni di Categoria B.

Nel caso in cui due esercizi consecutivi non evidenziassero alcun utile, il *dividendo privilegiato* spettante alle azioni di risparmio diventerebbe nell'esercizio successivo, in caso di capienza dell'utile, pari a:

- (i) Euro 19,5 per azione, per quanto concerne le Azioni di Categoria A, e
- (ii) Euro 0,108 per azione, per quanto concerne le Azioni di Categoria B.

Si ricorda che, ad oggi, le Azioni di Categoria A hanno maturato tale diritto di cumulo in relazione a due esercizi, perché gli esercizi 2010 e 2011 non hanno evidenziato alcun utile. Nessun diritto di cumulo spetta, ad oggi, alle Azioni di Categoria B, essendo le stesse state emesse nel corso del 2012.

3. La distribuzione di dividendo ulteriore rispetto al *dividendo privilegiato*.

Una volta effettuata la distribuzione del *dividendo privilegiato* a favore delle Azioni di Categoria A ed alle Azioni di Categoria B secondo la misura risultante dall'applicazione della disciplina di cui ai precedenti punti 1. (dividendo privilegiato senza cumulo per esercizi pregressi) e/o 2. (dividendo privilegiato comprensivo del cumulo di esercizi pregressi), la disciplina dell'articolo 27 dello statuto prevede che l'assemblea sia chiamata anzitutto a deliberare l'importo di utile da destinare ad ulteriori distribuzioni a favore degli azionisti.

Una volta stabilito l'importo di utile da distribuire ulteriore rispetto al *dividendo privilegiato* di cui sopra al punto 1. e/o 2., tale distribuzione ulteriore dovrà avvenire, secondo la disciplina dell'articolo 27 dello statuto, come segue:

- (i) l'importo stabilito dall'assemblea verrà anzitutto distribuito alle sole azioni ordinarie fino a che il *differenziale* tra l'importo distribuito alle azioni di risparmio a titolo di

dividendo privilegiato e l'importo distribuito alle azioni ordinarie non sia pari, rispettivamente, a:

- (a) Euro 5,2 per azione, per quanto concerne le Azioni di Categoria A, e
 - (b) Euro 0,029 per azione, per quanto concerne le Azioni di Categoria B (sempre in forza della misura della Parità Contabile delle Azioni di Categoria B quale indicata nell'articolo 6 dello statuto).
- (ii) una volta raggiunto il *differenziale* di cui alle precedenti lettere (a) e (b), la distribuzione proseguirà in via paritetica tra le azioni ordinarie e le Azioni di Categoria A e/o le Azioni di Categoria B per le quali il differenziale sia stato raggiunto.

Ipotizzando il caso di un esercizio in cui venga distribuito un *dividendo privilegiato* secondo gli importi di cui sopra al punto 1., e cioè ipotizzando il caso di un esercizio in cui, in assenza di diritti di cumulo, venga *in via prioritaria* distribuito un *dividendo privilegiato* pari ad euro 6,5 per le Azioni di Categoria A, ed euro 0,036 per le Azioni di Categoria B, la distribuzione dell'eventuale ulteriore porzione di utile stabilita dall'assemblea avverrebbe dunque secondo le seguenti modalità:

- (i) alle sole azioni ordinarie, sino a quando a ciascuna azione ordinaria venisse distribuito un importo pari ad Euro 0,007, con ciò raggiungendosi il *differenziale* di Euro 0,029 tra quanto distribuito a titolo di *dividendo privilegiato* alle Azioni di Categoria B e quanto distribuito alle azioni ordinarie;
- (ii) successivamente, in via paritaria alle azioni ordinarie e alle Azioni di Categoria B, sino a quando a ciascuna azione ordinaria venisse distribuito un importo complessivamente pari ad Euro 1,3, con ciò raggiungendosi il *differenziale* di Euro 5,2 tra quanto distribuito a titolo di *dividendo privilegiato* alle Azioni di Categoria A e quanto distribuito alle azioni ordinarie;
- (iii) successivamente ancora, in via paritaria alle azioni ordinarie, alle Azioni di Categoria A ed alle Azioni di Categoria B.

I medesimi criteri si applicano, infine, anche per il caso in cui il *dividendo privilegiato* distribuito in *via prioritaria* agli Azionisti di Categoria A e/o agli Azionisti di Categoria B fosse comprensivo anche di diritti di cumulo secondo la disciplina illustrata al punto 2. In tale ipotesi, il *differenziale* sarebbe calcolato sul *dividendo privilegiato* comprensivo del cumulo.

Ipotizzando, ad esempio, il caso di un esercizio in cui il dividendo privilegiato sia delle Azioni di Categoria A sia delle Azioni di Categoria B dovesse comprendere il cumulo di due esercizi precedenti, il *dividendo privilegiato* distribuito *in via prioritaria* sarebbe pari ad euro 19,5 per le Azioni di Categoria A e pari ad euro 0,108 per Azioni di Categoria B. Conseguentemente, in tale ipotesi, la distribuzione dell'eventuale ulteriore porzione di utile stabilita dall'assemblea avverrebbe secondo le seguenti modalità:

- (i) alle sole azioni ordinarie, sino a quando a ciascuna azione ordinaria venisse distribuito un importo pari ad Euro 0,079, con ciò raggiungendosi il *differenziale* di Euro 0,029 tra quanto distribuito a titolo di *dividendo privilegiato comprensivo di cumulo* alle Azioni di Categoria B e quanto distribuito alle azioni ordinarie;
- (ii) successivamente, in via paritaria alle azioni ordinarie ed alle Azioni di Categoria B, sino a quando a ciascuna azione ordinaria venisse distribuito un importo complessivamente pari ad Euro 14,3, con ciò raggiungendosi il differenziale di Euro 5,2 tra quanto distribuito a titolo di *dividendo privilegiato comprensivo di cumulo* alle Azioni di Categoria A e quanto distribuito alle azioni ordinarie;
- (iii) successivamente ancora, in via paritaria alle azioni ordinarie, alle Azioni di Categoria A ed alle Azioni di Categoria B.

Nota: le espressioni numeriche riportate nella presente nota sono troncate al terzo decimale per semplicità espositiva.

15 febbraio 2013